

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1572/77 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1977

che modifica il regolamento n. 467/67/CEE per quanto concerne le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti nelle varie fasi di trasformazione del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1158/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,considerando che il regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione ed il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1484/75<sup>(4)</sup>, determina all'articolo 2 le spese di lavorazione e all'articolo 3 il valore dei sottoprodotti per le varie fasi di trasformazione del riso; che, in seguito al rialzo generale dei prezzi e dei loro elementi costitutivi, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti sono aumentati; che è d'uopo fissare sin d'ora le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti ad un livello rappresentativo per tutta la Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 2 del regolamento n. 467/67/CEE è modificato come segue:

- «1. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di risone in riso semigreggio ammontano a 25,96 unità di conto per tonnellata di risone.

2. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di riso semigreggio in riso lavorato ammontano a 25,96 unità di conto per tonnellata di riso semigreggio.

3. Le spese di lavorazione per la conversione di riso semilavorato in riso lavorato non sono prese in considerazione.»

*Articolo 2*

L'articolo 3 del regolamento n. 467/67/CEE è modificato come segue:

«1. Il valore dei sottoprodotti nella trasformazione di risone in riso semigreggio è considerato uguale a zero.

2. Il valore dei sottoprodotti nella trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato è uguale:

- a) a 26,00 unità di conto per tonnellata di riso semigreggio a grani tondi;  
b) a 37,00 unità di conto per tonnellata di riso semigreggio a grani lunghi.

3. Il valore dei sottoprodotti nella trasformazione di riso semilavorato in riso lavorato è uguale:

- a) a 8,00 unità di conto per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi;  
b) a 10,00 unità di conto per tonnellata di riso semilavorato a grani lunghi.»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.

(3) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 150 dell'11. 6. 1975, pag. 7.